

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

N. 15 DI DATA 05 FEBBRAIO 2024

OGGETTO: Progetto EUI01-231 Station for Transformation. Approvazione schema di “Accordo di partenariato EUI01-231, Station for Transformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)”.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dal Segretario Generale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

La Comunità della Vallagarina con nota prot n. 30040 di data 22/12/2022 ha aderito alla proposta progettuale del Comune di Rovereto che è stata sottoposta al programma europeo EUI-Innovative Actions, per la realizzazione presso la stazione FS di Rovereto di un Green Innovation Hub che sostenga l'intero territorio della Vallagarina.

Il progetto è risultato tra i vincitori del bando europeo, ed il valore del finanziamento europeo che il progetto **“Station for Trasformation”** ha ottenuto è pari nel suo complesso a 4.997.000,00 euro.

In sintesi il progetto prevede che una stazione ferroviaria si trasformerà da mero snodo di trasporto a moltiplicatore e catalizzatore per il sostegno di una comunità locale nel confronto con le sfide contemporanee. In questo modo, l'importanza storica della stazione viene rigenerata per lo sviluppo e l'identità locale, trasformandola in un hub di coesione transfrontaliera.

Per attivare il potenziale della stazione, verrà creato un polo pilota replicabile in altri territori, che comprenda: A) un “Chiosco della biodiversità”; B) uno “Spazio di co-creazione per il clima e la biodiversità”; C) una “Mensa per il clima”; D) uno “Spazio comunitario per il clima e la biodiversità”; E) e “S4T su ruote”, uno strumento mobile di sensibilizzazione nel territorio.

All'interno del progetto la Comunità della Vallagarina si occuperà della realizzazione dell'attività denominata “S4t on wheels”, per la quale il finanziamento concesso ammonta ad € 374.567,00 e che si concretizzerà nell'acquisto ed allestimento di tre veicoli full electric di cui uno verrà customizzato per svolgere l'attività di somministrazione di alimenti in forma itinerante.

I soggetti che partecipano al progetto sono il Comune di Rovereto (Main Urban Authority), la Comunità della Vallagarina (Associated Urban Authority) e nella figura di delivery partner i seguenti soggetti:

- La Foresta Accademia di comunità;
- Università degli Studi di Trento;
- Campomarzio società cooperativa;

- Europe Consulting ONLUS;
- Trentino Social Tank società cooperativa;
- Brave New Alps;
- Centro per la Cooperazione Internazionale;

Per l'attuazione del progetto EUI-IA "EUI01-231, Station for Transformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)", sono previste una serie di fasi.

La prima fase, denominata Fase di Avvio, che si svolge nel periodo settembre 2023-febbraio 2024, è indicata come fase obbligatoria per garantire che tutte le condizioni amministrative e tecniche siano soddisfatte e predisporre un avvio regolare ed efficiente dell'attuazione del progetto.

Gli obiettivi principali della fase di avvio sono i seguenti:

- Contratto di sovvenzione firmato;
- Proposta (*application form*) rivista e convalidata dal Segretariato permanente;
- Esito positivo del controllo di preparazione del progetto (audit *ex-ante* e gestione anticipata del rischio);
- Composizione del team di management del progetto e dettagli dei contatti e dei conti bancari;
- **Firma dell'Accordo di partenariato con tutti i Partner;**
- Identificazione formalizzata dei "transfer partner" (lettere di intenti o accordo firmato);
- Piano di monitoraggio concordato con il Segretariato permanente.

Durante il periodo settembre 2023-gennaio 2024, si sono realizzate le fasi precedenti alla firma dell'Accordo di partenariato.

L'accordo di partenariato deve contenere i doveri e le responsabilità delle parti coinvolte nel progetto prima, durante e dopo la realizzazione del progetto.

La durata dell'accordo è prevista dal 1 marzo 2024 al 31 agosto 2027.

In una serie di incontri svolti tra tutte le parti coinvolte è stato elaborato lo schema di accordo che viene posto in approvazione con il presente decreto.

Tenuto conto che la fase di avvio deve obbligatoriamente terminare nel mese di febbraio 2024, risulta necessario procedere alla formale approvazione dello schema di accordo ed alla sua successiva stipula.

Preso inoltre atto che tale progetto risulta inserito nel DUP 2024/2026 approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci di data 18/12/2023 n. 35.

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 35 del 18 dicembre 2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e s.m.i.;

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 36 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 163 del 28 dicembre 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

d e c r e t a

1. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, l'allegato schema di accordo denominato "Accordo di partenariato EUI01-231, Station for Transformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)". che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
3. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 05/02/2024 al 15/02/2024).

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

Accordo di partenariato

Progetto EUI01-231, Station for Transformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges (S4T)



Co-funded by
the European Union



Région
Hauts-de-France

Accordo di partenariato

per l'implementazione del progetto

“EUI01-231, Station for Trasformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)”,

NELL'ambito dell'iniziativa EUI-IA

Main Urban Authority (Partner 1)	Comune di Rovereto
Associated Urban Authority (Partner 2)	Comunità della Vallagarina
Delivery Partner (Partner 3)	La Foresta - accademia di comunità
Delivery Partner (Partner 4)	Università degli studi di Trento
Delivery Partner (Partner 5)	Campomarzio società cooperativa
Delivery Partner (Partner 6)	Europe Consulting ONLUS
Delivery Partner (Partner 7)	Trentino Social Tank società cooperativa
Delivery Partner (Partner 8)	Brave new Alps
Delivery Partner (Partner 9)	Centro per la Cooperazione Internazionale

INDICE

INDICE	3
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1. Definizioni e quadro giuridico	5
Articolo 2. Ambito di applicazione dell'Accordo	7
Articolo 3. Durata dell'Accordo	8
Articolo 4. Processo decisionale nell'ambito dell'Accordo	8
CAPITOLO 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI	9
Articolo 5. Obblighi generali delle Parti	9
5.1. Obblighi dell'Autorità Urbana Principale	9
5.2. Obblighi del Partner del Progetto	11
Articolo 6. Performance di Progetto	12
Articolo 7. Ammissibilità delle spese	13
Articolo 8. Gestione della sovvenzione, degli anticipi e delle somme forfettarie	14
Articolo 9. Audit, valutazione del progetto e archiviazione dei documenti	18
Articolo 10. Comunicazione e pubblicità	18
Articolo 11. Diritti di proprietà intellettuale	19
CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ, INADEMPIMENTO E RIMBORSO	20
Articolo 12. Responsabilità delle Parti	20
Articolo 13. Inadempimento degli obblighi e responsabilità	20
Articolo 14. Rimborso del finanziamento	21
CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE	22
Articolo 15. Delega e successione legale	22
Articolo 16. Modifiche del partenariato	22
Articolo 17. Modifica dell'Accordo e modifica del progetto	23
Articolo 18. Risoluzione delle controversie	23
Articolo 19. Disposizioni finali	23
FIRME	25
ALLEGATI	28

Visto il quadro giuridico, gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli 1 e 8 del *Subsidy Contract* stipulato tra la Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, in qualità di Entrusted Entity of the European Urban Initiative (di seguito denominato **Entrusted Entity**) e il **Comune di Rovereto** in qualità di Autorità Urbana Principale del progetto “*EUI01-231, Station for Trasformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)*”.

Il seguente accordo è sottoscritto tra:

Comune di Rovereto - Piazza Podestà, 11 Rovereto 38068 (TN)

In seguito denominata Autorità Urbana Principale (MUA) - Partner 1 (PP1)

Rappresentato dalla Sindaca reggente Arch. Giulia Robol

Comunità della Vallagarina - Via Tommaseo, 5 Rovereto 38068 (TN)

In seguito denominata Autorità Urbana Associata (AUA) - Partner 2 (PP2)

Rappresentato dal Presidente Dott. Stefano Bisoffi

La Foresta, Accademia di comunità - Piazzale Orsi 15/16 Rovereto 38068 (TN)

In seguito denominata Delivery Partner 3 (PP3)

Rappresentato dalla Presidentessa Dott.ssa Carmen Gonzales Miranda

Università degli Studi di Trento - Via Calepina, 14 Trento 38122 (TN)

In seguito denominata Delivery Partner 4 (PP4)

Rappresentato dal Rettore Prof. Flavio Deflorian

Campomarzio società cooperativa - Via G. Galilei Strasse, 2 E Bolzano 39100 (BZ)

In seguito denominata Delivery Partner 5 (PP5)

Rappresentato dal Presidente Dott. Michele Andreatta

Europe Consulting ONLUS - Viale dell'Università, 11 Roma 00185 (RM)

In seguito denominata Delivery Partner 6 (PP6)

Rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Dott. Alessandro Radicchi

Trentino Social Tank società cooperativa - Piazza Libertà, 14 Trento 38121 (TN)

In seguito denominata Delivery Partner 7 (PP7)

Rappresentato dal Presidente Dott.ssa Marina Pezzi

Brave New Alps - via Paissan, 40b Nomi 38060 (TN)

In seguito denominata Delivery Partner 8 (PP8)
Rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Martina Dandolo

Centro per la Cooperazione Internazionale - Vicolo San Marco 1, Trento 38122 TN (SEDE LEGALE) | via Tartarotti, 7 Rovereto 38068 (TN) (SEDE OPERATIVA)

In seguito denominata Delivery Partner 9 (PP9)
Rappresentato dal Presidente Prof. Marco Tubino

di seguito denominate le Parti.

Per l'attuazione del progetto EUI-IA *“EUI01-231, Station for Transformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)”*, approvato dal comitato di selezione il 1 giugno 2023, il seguente accordo è stipulato tra i partner del progetto sopraelencati che hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni e quadro giuridico

1. Ai fini del presente Accordo di partenariato, si applica il quadro giuridico di cui all'articolo 1 del *Subsidy Contract*.
2. Ai fini del presente Accordo di partenariato, si intende per:
 - **Accordo:** Accordo di partenariato
 - **Accordo di partenariato:** il presente Accordo sottoscritto tra le Parti coinvolte nel progetto *“EUI01-231, Station for Transformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)”* contenente i doveri e le responsabilità delle stesse prima, durante e dopo la realizzazione del progetto.
 - **Addendum:** ogni possibile documento di modifica o integrazione all'Accordo, reso necessario da cambiamenti nella composizione del partenariato o dalle decisioni delle Parti, e che dovrà essere condiviso con l'Autorità dell'iniziativa
 - **Application Form:** Versione finale del progetto, approvata dalle Autorità dell'Iniziativa di cui all'Allegato 1 del presente Accordo, unitamente a qualsiasi modifica successiva.

- **Autorità dell'iniziativa:** *Entrusted Entity*, il Segretariato permanente, la Commissione europea e la *Accounting function*.
- **Autorità Urbana Principale:** Il Principale soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione complessiva del progetto. Ha l'intera responsabilità finanziaria e giuridica nei confronti dell'**Entrusted Entity**
- **Iniziativa:** l'Iniziativa Urbana Europea.
- **Delivery Partner:** Enti indicati nell' *Application Form* come soggetti attuatori del progetto ai quali è assegnato un budget specifico.
- **First Level Control (FLC).** Il controllo di primo livello costituisce la base del sistema di controllo complessivo per i progetti EUI-IA. Il FLC è un organo indipendente responsabile di garantire che tutte le spese dichiarate dai Partner di Progetto siano conformi alle norme dell'EUI, dell'UE, nazionali e dei Partner e che quindi siano ammissibili, legali e razionali. Il FLC è centralizzato e subappaltato a un'unica società di revisione contabile indipendente (cfr. *EUI-IA Guidance* 6.3.1).
- **Partner del progetto:** entità indicate nel modulo di domanda come parti interessate del progetto con un budget dedicato. Esse includono:
 - l'Autorità Urbana Principale, l'Autorità Urbana Associata e i Delivery Partner che hanno un ruolo attivo e responsabilità nell'attuazione del progetto
 - I Transfer Partners, ovvero le autorità urbane che aderiscono al partenariato nel corso dell'implementazione del progetto, per favorire l'adattabilità della soluzione testata ad altri contesti urbani nell'UE. Il rapporto tra gli stessi e le Parti è definito nell'Addendum.
- **Progetto:** "*EUI01-231, Station for Trasformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)*" come descritto nell'ultima versione approvata dell'*Application Form*.
- **Work Package:** Pacchetto di attività previsto nel Progetto.
- **Transfer Partners Integration Amendment:** Emendamento di integrazione al presente contratto, sottoscritto tra le Parti e i Partner di trasferimento.
- **Sovvenzione:** il cofinanziamento massimo del ERDF assegnato al progetto in conformità con l'*Application Form*.
- **Co-finanziamento partner:** quota di partecipazione finanziaria dei Partner del Progetto in conformità con l'*Application Form*.
- **Subsidy Contract:** Contratto sottoscritto tra l'*Entrusted Entity* e l'Autorità Urbana Principale, che specifica le condizioni in base alle quali l'*Entrusted*

Entity trasferisce la sovvenzione all'Autorità Urbana Principale (per conto di tutti i Partner del Progetto) per la realizzazione del progetto all'Autorità Urbana Principale.

- **EUI-IA Guidance:** l'ultima versione pubblicata dell'*EUI-IA Guidance*, integrata dalle schede tematiche.
- **Fase di implementazione:** periodo di sviluppo della versione definitiva del progetto (01 marzo 2024 - 31 agosto 2027).

Articolo 2. Ambito di applicazione dell'Accordo

1. Si considerano Parti del presente Accordo: l'Autorità Urbana Principale, l'Autorità Urbana associata e i *Delivery Partner*, come sopra menzionati ed elencati nell'ultima versione approvata dell'*Application Form*.
2. Il presente Accordo viene inizialmente perfezionato e sottoscritto tra le Parti durante la Fase di Avvio del progetto. I partner di trasferimento vengono integrati nel partenariato di progetto entro 12 mesi dall'inizio della fase di implementazione. Questo nuovo rapporto contrattuale, regolamentato dall'*Addendum*, dovrà essere approvato e sottoscritto da tutti i Partner del Progetto.
3. L' Accordo definisce le modalità e i principi di cooperazione e le norme procedurali che regolano i diritti e le responsabilità tra le Parti per la piena attuazione del progetto *EUI01-231, Station for Trasformation - modelling a train station as a replicable hub for public- civic engagement to tackle climate change and biodiversity challenges, (S4T)*”, come meglio specificato negli Allegati.

Sono considerati parte integrante del presente Contratto gli Allegati ivi incluse tutte le disposizioni a cui fanno riferimento:

- Allegato 1: L'ultima versione dell'*Application Form* approvata nella versione finale dalle Autorità dell'Iniziativa;
 - Allegato 2: *Subsidy Contract* sottoscritto tra l'*Entrusted Entity* e l'Autorità Urbana Principale;
 - Allegato 3: Ripartizione forfettaria;
 - Allegato 4: Emendamento sull'integrazione dei partner di trasferimento (*Transfer Partners Integration Amendment*).
4. I Partner del Progetto si impegnano a attuare congiuntamente il progetto, in conformità con la distribuzione dei compiti stabilita nel *Subsidy Contract* e nell'*Application Form*, al fine di raggiungere gli obiettivi e i risultati del progetto nei termini stabiliti.
 5. I termini e le condizioni del presente Accordo sono riconosciuti ed accettati dalle Parti. Le stesse sono tenute a rispettare tutte le regole e ad adempiere a tutti gli obblighi stabiliti nel presente Accordo, nel *Subsidy Contract* e nell'ultima versione

approvata dell'*Application Form* e a sottostare alle condizioni e/o raccomandazioni in base alle quali l'Iniziativa concede la sovvenzione al Progetto.

Articolo 3. Durata dell'Accordo

1. L'Accordo entra in vigore alla data in cui lo stesso è sottoscritto dall'ultima delle Parti.
2. L'Accordo rimane in vigore fino al completo adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo e dagli allegati 1 e 2.
3. Tutte le disposizioni necessarie per il completo adempimento degli obblighi di archiviazione e revisione contabile, rimarranno in vigore fino al termine di cui all'articolo 9.4 del presente Accordo.
4. In caso di controversia tra le Parti, derivante dall'attuazione del progetto, l'Accordo resta in vigore fino alla risoluzione della controversia da parte dell'organo competente.
5. E' ammessa la risoluzione anticipata del presente Accordo previa decisione del Governing Board il quale definisce altresì le conseguenze di tale risoluzione anticipata. In caso di risoluzione del *Subsidy Contract*, si estingue anche il presente Accordo.

Articolo 4. Processo decisionale nell'ambito dell'Accordo

1. Le decisioni in merito:
 - a. alle attività generali del Progetto, alla formalizzazione di accordi e all'approvazione di richieste di esclusione e di aggiunta di *Delivery Partner* sono prese dal *Governing Board* (Consiglio di governo); alla votazione possono partecipare n. 1 Rappresentanti legale o suo delegato per ogni *Partner* (*Delivery Partner*, Autorità Urbana Associata, Autorità Urbana Principale), previo raccolta del parere non vincolante del *Project Manager* e dal *Financial Manager*.
 - b. alle attività di gestione del Progetto e alla gestione del budget generale e dei singoli *Delivery Partners*, sono prese dal *Management Board* (Team di gestione del Progetto), in diretto rapporto con il Segretariato Permanente, presieduto dal Coordinatore del Progetto dell'Autorità Urbana Principale e composto dal *Project Manager*, dal *Financial Manager*, dal *Communication Manager*, dal referente amministrativo dell'Autorità Urbana Principale, dai Dirigenti e referenti tecnici/di area dell'Autorità Urbana Principale coinvolti nel Progetto.

- c. alle attività di implementazione operativa del Progetto sono prese dal *Partnership Steering Board* (Comitato operativo di Progetto) composto dai coordinatori dei diversi *Work packages* (WP Leader), dal Project Manager e dal Financial Manager.
 - d. alle attività specifiche, in termini di operatività quotidiana, sono prese dai *WP Teams* (Gruppi di lavoro WP) composto dal *Project Manager*, dal *Financial Manager*, dal referente amministrativo dei Partner del Progetto interessati, dai *Project e Financial Managers* dei *Delivery Partner e dell’Autorità Urbana Associata (AUA)*
2. Il processo decisionale è organizzato come segue:
- a. per le votazioni inerenti il punto a) del Comma precedente: voto a maggioranza qualificata - 5/6 degli aventi diritto al voto nella seduta della prima convocazione della riunione del *Goverining Board* e voto a maggioranza qualificata - 5/6 dei presenti in seconda convocazione.
 - b. per le votazioni inerenti i punti b) e c) del Comma precedente: voto a maggioranza semplice degli aventi diritto nella seduta della prima convocazione della riunione dei rispettivi organi e voto a maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.
 - c. E’ prevista la redazione del verbale nel corso delle riunioni, che viene approvato da tutti i partecipanti per alzata di mano.
 - d. Le riunioni possono svolgersi in presenza, online o in modalità mista. L’avviso di convocazione delle stesse deve essere trasmesso dal Project Manager almeno 10 giorni prima delle sedute previste in prima convocazione, salvo urgenza nel qual caso il termine può essere ridotto a 5 giorni.
3. Le decisioni in termini di operatività quotidiana inerenti il d) del Comma precedente sono prese dalle singole figure come individuate nello stesso punto in relazione alle specifiche competenze.

CAPITOLO 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 5. Obblighi generali delle Parti

5.1. Obblighi dell’Autorità Urbana Principale

- a. Rispetta tutti gli obblighi derivanti dal *Subsidy Contract* e dalla *EUI-IA Guidance*, ed è responsabile del coordinamento generale, della gestione e dell’attuazione del Progetto.

- b. Garantisce di essere autorizzata a rappresentare i Partner del Progetto nelle interazioni con l'*Entrusted Entity* e con le Autorità dell'Iniziativa. La stessa sottoscrive il *Subsidy Contract* a nome di tutti i Partner del Progetto fornendo ad ognuno una copia digitale dell'atto sottoscritto.
- c. Garantisce che tutti i Partner del Progetto abbiano rispettato tutti i requisiti legali e che siano state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per la corretta attuazione del Progetto.
- d. Garantisce di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 e allo stesso modo garantisce che non lo siano nemmeno i propri rappresentanti e i Partner del Progetto. L'Autorità Urbana Principale si impegna, per tutta la durata del *Subsidy Contract*, ad informare tempestivamente l'*Entrusted Entity* qualora sopraggiungano caratteri di esclusione e ad adottare le misure appropriate per rendere effettiva l'eventuale esclusione del Partner del Progetto coinvolto.
- e. Assume la responsabilità dell'intero Progetto nei confronti dell'*Entrusted Entity*, assicurandone l'avvio tempestivo e l'attuazione entro i tempi previsti dal cronoprogramma. Allo stesso modo, garantisce che tutte le attività previste nel Progetto siano svolte nel rispetto dell'Allegato 1 del presente Accordo, di tutte le normative comunitarie e nazionali pertinenti e siano in linea con le *EUI-IA Guidance*.
- f. Assume la responsabilità di comunicare all'*Entrusted Entity* qualsiasi fattore che possa pregiudicare (ritardare, ostacolare o rendere impossibile) l'attuazione delle attività del Progetto e/o del piano finanziario, nonché tutte le circostanze che possano comportare modifiche rilevanti, adeguamenti tecnici e modifiche minori alla versione approvata dell'*Application Form*.
- g. Beneficia della sovvenzione del ERDF e gestisce il finanziamento in conformità con quanto previsto all'articolo 8 del presente Accordo. Garantisce inoltre il trasferimento ai Partner del Progetto entro i tempi definiti nello stesso articolo.
- h. E' responsabile della sana gestione amministrativa e finanziaria del finanziamento, anche per quanto riguarda le modalità di recupero degli importi indebitamente versati. E' inoltre responsabile di verificare che le spese dichiarate dai Partner del Progetto siano state sostenute ai soli fini dell'attuazione del Progetto e che corrispondano alle attività concordate tra i Partner del Progetto nel quadro dell'ultima versione approvata dell'*Application Form* approvato e in conformità con il *Subsidy Contract*.
- i. E' responsabile dell'Individuazione e della selezione dei Partner di trasferimento e dello sviluppo delle procedure ed attività di trasferimento del Progetto. Una volta che i Partner di trasferimento sono stati approvati dall'*Entrusted Entity*, il Partenariato di

progetto esteso deve essere formalizzato per integrare i Partner di Trasferimento nel Partenariato esistente e specificare i relativi compiti e responsabilità.

- j. Prima di sottoporre all'*Entrusted Entity* una richiesta di modifica al Progetto, deve ottenere l'approvazione dell'organo competente sulle modifiche proposte, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente Accordo. Se necessario, può definire una scadenza entro la quale i *tali organi* hanno la facoltà di esprimersi sulla richiesta di modifica; oltre tale termine vige il silenzio assenso.
- k. Si impegna a condividere regolarmente con i Partner del Progetto le comunicazioni di rilievo intercorse con l'*Entrusted Entity*.

5.2. Obblighi del Partner del Progetto

Ogni Partner di Progetto:

- a. Intraprende tutte le azioni necessarie per la piena, tempestiva e regolare attuazione della parte di Progetto di competenza, secondo quanto previsto nell'ultima versione approvata dell'*Application Form* e nel piano di lavoro del progetto o se altrimenti concordato, e in conformità con quanto definito nel *Subsidy Contract*.
- b. Adotta tutte le misure necessarie per consentire all'Autorità Urbana Principale di adempiere alle proprie responsabilità, come stabilito nel presente Accordo e nel *Subsidy Contract*.
- c. Rispetta tutte le disposizioni contenute nel *Subsidy Contract*, nella *EUI-IA Guidance* e nell'ultima versione approvata dell'*Application Form*.
- d. Nell'esecuzione del presente Accordo, per la parte di propria competenza, rispetta quanto previsto dal diritto europeo, la normativa e i regolamenti nazionali, le ordinanze, i decreti e le sentenze, i permessi e le esenzioni. Tra questi, sono comprese le norme sugli appalti pubblici, gli aiuti di Stato, la pubblicità ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e pari opportunità, se allo stesso si applicano.
- e. Garantisce di non trovarsi e che i propri rappresentanti non si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046. E' inoltre tenuto, per tutta la durata del *Subsidy Contract*, ad informare tempestivamente l'Autorità Urbana Principale in caso di eventuale sopravvenienza di situazioni di esclusione.
- f. Nomina il proprio *Project Manager* e il proprio *Financial Manager* e conferisce all'Autorità Urbana Principale il diritto di rappresentanza.
- g. Fornisce all'Autorità Urbana Principale, all'*Entrusted Entity* e ad altri organismi coinvolti nell'attuazione dell'Iniziativa, tutti i documenti e le informazioni necessarie

per il coordinamento, il monitoraggio, l'attuazione e la valutazione del Progetto, nonché quanto richiesto per scopi di rendicontazione, revisione contabile o trasferimento delle risorse. I documenti e le informazioni sono inviati in forma completa ed entro i tempi di volta in volta stabiliti dagli organi coinvolti nella gestione/implementazione del Progetto.

- h. Assume l'impegno di notificare immediatamente all'Autorità Urbana Principale qualsiasi evento o circostanza rilevante, che possa portare ad un'interruzione temporanea o definitiva o possa influire negativamente sull'attuazione del Progetto così come definito nell'*Application Form* (correttezza, tempestività, efficacia o completezza delle azioni). Deve inoltre informare l'Autorità Urbana Principale di qualsiasi cambiamento relativo al nome dell'organizzazione, ai dettagli di contatto, allo status giuridico o a qualsiasi altro cambiamento riguardante l'entità legale che possa avere un impatto sul progetto o sulla sua ammissibilità all'Iniziativa.
- i. Garantisce la propria quota di co-finanziamento come previsto nel budget di Progetto dell'ultima versione dell'*Application Form* ed è responsabile del rispetto del budget di spesa assegnato e suddiviso per categoria di costo e anno.
- j. Si impegna a rispettare il budget pianificato per categoria di costo, il piano di spesa, l'assegnazione di compiti e obiettivi, output e risultati come indicato nell'ultima versione dell'*Application Form* e a notificare senza indugio all'Autorità Urbana Principale qualsiasi evento che possa portare a uno scostamento. Incoraggia attivamente il coinvolgimento dei gruppi di stakeholder, la loro partecipazione al Progetto e la loro cooperazione rispetto alla diffusione dei risultati.
- k. Si impegna inoltre a richiedere, al termine di ogni anno di Progetto, la certificazione, da parte di un Revisione Contabile accreditato, delle spese direttamente sostenute per l'implementazione della propria parte di Progetto in ciascun anno di implementazione del Progetto.

Articolo 6. Performance di Progetto

- 1. Nel caso in cui l'Autorità Urbana Principale o uno o più Partner del Progetto non raggiunga uno o più obiettivi, *output* o risultati previsti nell'*Application Form*, il Partner di progetto interessato è responsabile di seguire le misure correttive richieste dalle Autorità dell'Iniziativa.
- 2. Nel caso in cui l'Autorità Urbana Principale o uno o più Partner del Progetto non rispettino gli accordi contrattuali relativi alla consegna puntuale dei degli output, al rispetto dei tempi previsti e del budget assegnato, l'*Entrusted Entity* può ridurre la sovvenzione assegnata al Progetto e, se necessario, interrompere il Progetto

risolvendo il *Subsidy Contract*. In questi casi, il Partner del Progetto interessato è responsabile ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo.

3. I pagamenti della quota di sovvenzione spettante non richiesti da uno o più Partner del progetto in tempo e per intero potrebbero andare persi per il Partner del Progetto interessato.

Articolo 7. Ammissibilità delle spese

1. Le Parti possono rendicontare solamente le spese ammissibili, che devono:
 - a. riferirsi ad attività svolte e costi sostenuti a partire dalla data di inizio del Progetto sino alla data di fine del Progetto, come indicato nell'ultima versione dell'*Application Form*;
 - b. riguardare attività definite nell'ultima versione approvata dell'*Application Form*, necessarie per la realizzazione del progetto e per il raggiungimento degli *output* e dei risultati previsti;
 - c. essere incluse nel budget nell'ultima versione approvata dell'*Application Form*;
 - d. essere ragionevoli, giustificate e conformi alla normativa europea e al regolamento dell'Iniziativa. Qualora non fosse applicabile tale normativa o se non precisamente regolamentate, si applicano le norme nazionali o istituzionali in conformità con i principi della sana gestione finanziaria;
 - e. essere sostenute e pagate dalle Parti;
 - f. essere accompagnate da adeguati giustificativi di spesa che ne consentano l'identificazione e la verifica;
 - g. essere identificabili, verificabili, plausibili, determinate e registrate in un sistema contabile separato o con un codice contabile adeguato;
 - h. essere verificate da un controllo di primo livello (*First Level Control*) in conformità al Regolamento (UE) n. 2021/1060, articolo 74.
 - i. essere state pagate con metodi tracciabili (non sono ammessi pagamenti in contanti).
2. Nel caso in cui uno o più *Delivery Partner* non rispetti le regole di ammissibilità delle spese, l'Autorità Urbana Principale e/o le altre Autorità dell'Iniziativa possono imporre delle misure correttive. Tali misure possono portare all'esclusione di qualsiasi spesa non ammissibile e alla richiesta di rimborso totale o parziale della sovvenzione già trasferita a copertura delle stesse.
3. In deroga al precedente articolo 7.1, comma da a) a g)., la *EUI-IA Guidance* prevede l'opzione dei costi semplificati, che deve essere applicata in accordo con il *Delivery*

Partner interessato. Nel caso dei *Partner* di trasferimento, il cui *budget* corrisponde ad una somma forfettaria, non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute né la verifica della corrispondenza alla realtà. Ciononostante, è possibile effettuare dei controlli basati sugli *output*, per verificare l'effettiva consegna degli *output* del trasferimento.

Articolo 8. Gestione della sovvenzione, degli anticipi e delle somme forfettarie

1. La sovvenzione concessa dall'*Entrusted Entity* ammonta a 4.997.697,5 EUR così come definito nell'articolo 04 del *Subsidy Contract*. La suddivisione della stessa tra le Parti è definita nella sezione "Parte E - Project Budget" dell'ultima versione approvata dell'*Application Form*.
2. Nell'ambito delle somme forfettarie riconosciute al Progetto, sono inclusi: i costi di preparazione coperti da una somma forfettaria di 25.000 EUR, i costi della fase di avvio coperti da una somma forfettaria di 75.000 EUR e da una somma forfettaria di 20.000 EUR a copertura dei costi inerenti la chiusura amministrativa del Progetto. La sovvenzione massima, a copertura delle somme forfettarie, corrisponde rispettivamente a 20.000 EUR, 60.000 EUR e 16.000 EUR, che viene trasferita all'Autorità Urbanistica Principale secondo le tempistiche previste nel *Subsidy Contract*. La ripartizione delle somme forfettarie tra le Parti avviene secondo quanto previsto nell'allegato 3 (Ripartizione forfettaria).
3. Il budget assegnato a ciascun *Partner* di trasferimento assume la forma di una somma forfettaria basata sugli *output* ed ammonta a 150.000 EUR. La relativa sovvenzione ERDF pari a 120.000 EUR è versata all'Autorità Urbana Principale che è responsabile di erogarla a ciascun *Partner* di trasferimento secondo le modalità previste dalla *EUI-IA Guidance*, ovvero: pagamento del 30% a seguito dell'approvazione della prima richiesta di erogazione di contributo a condizione che il presente Accordo sia stato integrato con il *Transfer Partners Integration Amendment* (che conferma l'entrata dei *Partner* di trasferimento nel partenariato e l'accettazione delle clausole contrattuali) sottoscritto da tutti i *Partner* di trasferimento e che lo stesso sia stato consegnato alle Autorità dell'Iniziativa; pagamento del 70% a seguito della seconda richiesta di erogazione del contributo, a condizione del raggiungimento degli *output* e dei risultati di trasferimento previsti, che dovranno essere completati e inviati al Segretariato Generale. Se un *Partner* di trasferimento si ritira durante il periodo di implementazione o non consegna gli *output* richiesti, non ha diritto a

richiedere il rilascio della somma forfettaria (in tutto o in parte). Ciò non influisce sull'erogazione dell'importo forfettario agli altri Partner di trasferimento.

4. Il finanziamento delle attività congiunte è regolato dal principio del solo Partner contraente. Il Partner contraente è l'unico che preventiva, stipula i contratti, paga effettivamente, garantisce la verifica e rendiconta il 100% della voce di costo del beneficio comune e riceve il relativo ERDF. Le modalità di condivisione dei costi tra l'Autorità Urbana Principale e i *Delivery Partner* sono definite tra l'Autorità Urbana Principale e i *Delivery Partner* coinvolti.
5. Le modalità di pagamento della sovvenzione dall'*Entrusted Entity* all'Autorità Urbana Principale sono definite all'articolo 06 del *Subsidy Contract*. Le modalità e i tempi di erogazione della sovvenzione tra l'Autorità Urbana Principale e i Partner del Progetto sono definite nel presente Accordo, così come al presente articolo.
6. Ad ogni Partner del Progetto spetta la quota di sovvenzione ERDF individuata nella "Parte E - Project Budget" dell'ultima versione approvata dell'*Application Form*, che corrisponde all'80% del totale delle spese ammissibili (si veda art.7 del presente Accordo) effettivamente sostenute per l'implementazione del Progetto. Il restante 20% è garantito dai singoli Partner del Progetto nella forma di quota di co-finanziamento necessaria per la realizzazione del Progetto nel suo complesso. La somma tra 80% dei fondi ERDF e 20% della quota di co-finanziamento corrisponde al budget assegnato ai Partner del Progetto e ne definisce il limite di spesa rendicontabile.
7. Secondo quanto previsto dalle *EU-IA Guidance*¹, parte della quota di co-finanziamento di uno o più Partner del Progetto, con ridotte capacità finanziarie, può essere coperta dall'Autorità Urbana Principale. Il Comune di Rovereto nel ruolo di Autorità Urbana Principale del Progetto assume l'onere di parte del co-finanziamento a carico del Partner del Progetto Trentino Social Tank società cooperativa (PP7) per un importo pari a 51.000 EUR (oneri fiscali inclusi se dovuti) e a carico del Partner del Progetto La Foresta, Accademia di comunità (PP3) per un importo pari a 60.360 EUR (oneri fiscali inclusi se dovuti). Il trasferimento a carico dell'Autorità Urbana Principale è destinato alla copertura della quota di costo inerente l'acquisto di attrezzature per l'allestimento del co-creation space e della Canteen, e/o per la prestazione di servizi relativi al Progetto, come previsto nell'ultima versione approvata dell'*Application Form*.
8. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in termini di programmazione finanziaria della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 118 del

¹ Paragrafo 7.5.3: "Project Partner contribution"

23/06/2011) la suddivisione per annualità 2025-2026-2027 delle spese ammissibili previste, comprensive delle spese calcolate forfettariamente (spese amministrative, viaggi e staff per i Partner che hanno optato per tale modalità di calcolo), di competenza del Progetto è comunicata da ciascun Partner del Progetto all'Autorità Urbana Principale entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle annualità successive. Eventuali modifiche possono essere richieste anche durante l'anno così da consentire all'Autorità Urbana Principale di modificare i propri strumenti di programmazione finanziaria.

9. Per ciascuna annualità del Progetto l'Autorità Urbana Principale si impegna a versare ad ogni Partner del Progetto la sola quota di sovvenzione ERDF spettante, pari all'80% del totale delle spese ammissibili, di sua spettanza secondo il seguente piano:
 - a. Per il periodo che va dal 01 marzo 2024 al 31 dicembre 2024 (di seguito anno n.1):
 - i. Entro 30 giorni dalla data di incasso da parte dell'Autorità Urbana Principale dell'anticipo pari a 2.498.848,75 EUR come previsto nell'articolo 07 del *Subsidy Contract*, l'Autorità Urbana Principale si impegna a versare a ciascun *Partner* del Progetto un anticipo pari al 50% della della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 1 (pari all'80% delle spese ammissibili, che includono le spese calcolate forfettariamente, quali: spese amministrative, viaggi e staff per i Partner che hanno optato per tale modalità di calcolo) calcolata sulla base dei principi del comma 8) del presente articolo;
 - ii. una quota pari al 40% della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 1 al raggiungimento e dimostrazione dell'utilizzo del 90% dell'anticipo erogato (di seguito trasferimento 2 - anno 1).
 - iii. saldo pari al 10% della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 1 al raggiungimento e dimostrazione dell'utilizzo del 90% del trasferimento 2 - anno 1 (di seguito trasferimento 3 - anno 1).
 - b. Per il periodo che va dal 01 gennaio al 2025 al 31 dicembre 2026 (di seguito anno 2 e anno 3), per ogni anno:
 - i. una quota pari al 50% della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 2 e anno 3 (pari all'80% delle spese ammissibili, che includono le spese calcolate forfettariamente, quali: spese amministrative, viaggi e staff per i Partner che hanno optato per tale modalità di calcolo) calcolata sulla base dei principi del comma 8) del presente articolo 01/03 di ciascun anno (di seguito anticipo - anno 2 e anno 3);

- ii. una quota pari al del 40% della sovvenzione ERDF spettante rispettivamente per l'anno n 2 e anno 3 al raggiungimento e dimostrazione dell'utilizzo del 90% dell'anticipo - anno 2 e anno 3 (di seguito trasferimento 2 - anno 2 e anno 3).
 - iii. saldo pari al 10% della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 2 e anno 3 al raggiungimento e dimostrazione dell'utilizzo del 90% del trasferimento 2 - anno 2 e anno 3 (di seguito trasferimento 3 - anno 2 e anno 3).
 - c. Per il periodo che va dal 01 gennaio 2027 al 31 agosto 2027 (di seguito anno n.4):
 - i. una quota pari al 50% della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 4 (pari all'80% delle spese ammissibili, che includono le spese calcolate forfettariamente, quali: spese amministrative, viaggi e staff per i Partner che hanno optato per tale modalità di calcolo) calcolata sulla base dei principi del comma 8) del presente articolo entro 01/03/2027;
 - ii. una quota pari al del 30% della sovvenzione ERDF spettante per l'anno 4 al raggiungimento e dimostrazione dell'utilizzo del 90% dell'anticipo anno 4;
 - iii. saldo pari al 20% della sovvenzione ERDF spettante rispettivamente per l'anno 4 a rendicontazione, come prevista dalle *EU-IA Guidance*, e a saldo ricevuto dall'*Entrusted Entity*.
- 10. La richiesta di liquidazione, comprensiva della documentazione comprovante le spese e l'attività sostenute, di cui al comma 9 del presente articolo, deve essere avanzata dal Partner del Progetto all'Autorità Urbana Principale per l'approvazione, accompagnata da una relazione intermedia che dia contezza in merito alle attività svolte nonché verifica dell'effettivo svolgimento.
- 11. Ottenuta l'approvazione il pagamento è effettuato entro il termine di 15 giorni lavorativi, tramite bonifico bancario. Non sono previsti pagamenti in contanti.
- 12. I termini per il pagamento degli anticipi di cui al comma b.i. e c.i. del presente articolo sono subordinati e condizionati alle disponibilità della cassa comunale vincolata al progetto in quanto il pagamento delle quote ai Partner del Progetto è necessariamente garantito solo a seguito dell'effettivo trasferimento dall'*Entrusted Entity* all'Autorità Urbana Principale. La disponibilità di cassa può variare anche sulla base della ridefinizione delle percentuali concesse su base proporzionale a seguito della validazione delle spese ammissibili da parte dell'autorità urbana principale.

13. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ogni Partner del Progetto deve presentare all'Autorità Urbana Principale la documentazione comprovante le spese e l'attività realizzate complessivamente nell'anno precedente.

Articolo 9. Audit, valutazione del progetto e archiviazione dei documenti

1. La Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, la Corte dei conti europea o altre Autorità dell'Iniziativa hanno il diritto di verificare direttamente o affidare a persone autorizzate il controllo del corretto utilizzo della sovvenzione.
2. In funzione dell'Audit, i Partner del Progetto mettono a disposizione tutti i documenti richiesti, fornisce le informazioni necessarie e consente l'accesso ai propri locali.
3. Ai sensi degli articoli 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 ogni Partner del Progetto si impegna a fornire agli esperti o agli organismi incaricati della valutazione del Progetto, qualsiasi documento o informazione necessario per la valutazione dello stesso.
4. Il periodo di archiviazione dei documenti, relativi all'attuazione del progetto, termina alla data del 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato qualora siano in corso procedure di Audit, ricorsi, controversie o rivendicazioni relative al *Subsidy Contract*. Restano invariati gli altri periodi di conservazione previsti dalla legge nazionale.
5. Le Parti garantiscono la conservazione di tutti i documenti:
 - a. in originale nella versione cartacea e/o digitale, i cui formati di di archiviazione devono essere conformi ai requisiti legali nazionali;
 - b. in copie conformi agli originali.
6. I requisiti indicati ai commi 4. e 5. del presente articolo, si applicano anche a qualsiasi *Delivery Partner* che lasci il partenariato prima del termine finale del progetto.

Articolo 10. Comunicazione e pubblicità

1. Ciascun Partner del Progetto implementa un proprio piano di comunicazione e di divulgazione del Progetto, che garantisca un'adeguata promozione del progetto e dei suoi risultati verso potenziali gruppi target, gli stakeholder e il pubblico, in conformità con l'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'articolo 12 del *Subsidy Contract* e la *EUI-IA Guidance*. I beneficiari dovranno prestare particolare attenzione alla visibilità della fonte di finanziamento europea. Qualsiasi comunicazione o pubblicazione relativa ai progetti EUI-IA, effettuata dai beneficiari, anche in

occasione di conferenze, seminari o in qualsiasi materiale informativo o promozionale, dovrà indicare la fonte di finanziamento europea e riportare l'emblema dell'Unione europea. Se associato ad altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere posto in adeguato risalto.

2. Il materiale pubblicitario e la comunicazione agli *stakeholder* locali e ai cittadini, viene realizzato dai Partner di Progetto in lingua originale.
3. Se non diversamente richiesto dall'*Entrusted Entity*, qualsiasi avviso o pubblicazione relativo al Progetto, indipendentemente dalla forma e dal mezzo utilizzato, devono dichiarare che i contenuti riflettono l'opinione della Parte interessata e che le Autorità dell'Iniziativa non sono responsabili per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni contenute.
4. Ciascun Partner del Progetto autorizza le Autorità dell'Iniziativa a pubblicare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compreso Internet, le seguenti informazioni:
 - a. il nome e i dati di contatto dell'Autorità Urbana Principale e dei Partner del Progetto;
 - b. il titolo del progetto;
 - c. una sintesi delle attività del progetto;
 - d. gli obiettivi del progetto e del finanziamento;
 - e. la data di inizio e fine del progetto;
 - f. l'importo della sovvenzione e il budget totale del progetto;
 - g. l'ubicazione geografica dell'attuazione del progetto.

Articolo 11. Diritti di proprietà intellettuale

1. Tutta la proprietà intellettuale, gli *output* e i risultati (tangibili o intangibili) che derivano dal progetto saranno di proprietà dell'Autorità Urbana Principale e dei Partner del Progetto, tuttavia devono essere gratuitamente messi a disposizione del pubblico.
2. L'*Entrusted Entity* e qualsiasi altra Autorità dell'Iniziativa si riservano il diritto di utilizzare tutti i risultati ottenuti per azioni di informazione e comunicazione relative all'Iniziativa.
3. Qualsiasi reddito generato dai diritti di proprietà intellettuale deve essere gestito in conformità con le norme UE, nazionali e dell'Iniziativa applicabili.

CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ, INADEMPIMENTO E RIMBORSO

Articolo 12. Responsabilità delle Parti

1. L'Autorità Urbana Principale si assume la responsabilità esclusiva dell'intero Progetto nei confronti dell'*Entrusted Entity*, così come definito nel *Subsidy Contract*, ed è responsabile sia della propria condotta che delle violazioni degli obblighi previsti dal presente Accordo da parte dei Partner del Progetto.
2. Ciascun Partner del Progetto è direttamente ed esclusivamente responsabile nei confronti dell'Autorità Urbana Principale per la corretta attuazione della parte di Progetto ad esso assegnate e per il corretto adempimento dei propri obblighi previsti nel presente Accordo e negli Allegati 1 e 2.
3. Nel caso in cui un Partner del Progetto non rispetti gli obblighi concordati nel presente Accordo e nei relativi allegati, il Partner del Progetto interessato sarà l'unico responsabile per eventuali ripercussioni, danni e costi derivanti da tale inadempienza.
4. Nei casi specifici di rapporti contrattuali con terze parti (ad esempio, la stipula di subappalti), compresi i rapporti di fornitura di beni e/o servizi, il Partner del Progetto contraente rimarrà l'unico responsabile nei confronti dell'Autorità Urbana Principale per quanto riguarda il rispetto dei propri obblighi stabiliti nel presente Accordo. Quest'ultima sarà informata dai Partner del Progetto di qualsiasi contratto concluso con parti terze. Eventuali contratti con soggetti terzi saranno stipulati in conformità con la legislazione europea e nazionale, comprese le procedure previste dalle norme sugli appalti pubblici applicabili al Partner contraente.
5. In caso di irregolarità, l'Autorità Urbana Principale si assume la responsabilità generale nei confronti dell'*Entrusted Entity*, per il rimborso degli importi indebitamente versati. Se l'irregolarità è commessa da un altro Partner del Progetto, quest'ultimo è tenuto a rimborsare all'Autorità Urbana Principale gli importi indebitamente versati. Qualora gli importi indebitamente versati a un Partner del Progetto non possono essere recuperati a causa della negligenza dell'Autorità Urbana Principale, quest'ultima rimane responsabile del rimborso.

Articolo 13. Inadempimento degli obblighi e responsabilità

1. Nel caso in cui un Partner del Progetto non adempia ai propri obblighi, l'Autorità Urbana Principale, notificherà a mezzo pec al Partner di Progetto interessato

l'inadempimento concedendogli un termine di adempimento pari ad un massimo di 60 giorni. La stessa agisce tempestivamente per risolvere le difficoltà, anche facendo ricorso all'assistenza delle Autorità dell'Iniziativa. Allo stesso modo i Partner del Progetto si impegnano a trovare una soluzione efficiente e nei termini stabiliti.

2. Se l'inadempimento dovesse perdurare nonostante le notifiche di cui al precedente comma, l'Autorità Urbana Principale potrà decidere di escludere e/o sostituire il Partner del Progetto interessato, previo consenso degli altri Partner del Progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Accordo, escludendo dalla votazione il Partner del Progetto inadempiente. In merito a tale decisione, l'*Entrusted Entity* sarà immediatamente consultata ed informata dall'Autorità Urbana Principale.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di un Partner del Progetto con conseguenze finanziarie sulla sovvenzione attribuita al progetto, l'Autorità Urbana Principale può richiedere il risarcimento della somma in questione.
4. Ciascun Partner del Progetto è responsabile nei confronti dell'intero partenariato e dovrà risarcire qualsiasi eventuale danno o costo derivante dall'inosservanza dei propri obblighi contrattuali, come stabilito dal presente Accordo e dagli Allegati 1 e 2.
5. Nessun Partner del Progetto potrà essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo qualora l'inadempimento sia dovuto a "cause di forza maggiore". In tal caso, il Partner del Progetto coinvolto deve darne immediata notizia scritta agli altri Partner del Progetto. Per "causa di forza maggiore" si intende qualsiasi evento imprevedibile e insormontabile, verificatosi dopo la firma del presente Accordo, tale da impedirne l'esecuzione totale o parziale (ad esempio guerre, calamità naturali, scioperi generali, insurrezioni, rivolte, epidemie, terremoti, inondazioni e altri eventi simili che non possono essere ad alcuna delle Parti vincolate dal presente Accordo). Qualora si presenti uno stato di "causa di forza maggiore" la Parte interessata è esonerata dalla responsabilità di inadempimento parziale o totale agli obblighi dal presente Accordo, per il solo periodo in cui tale stato si manifesta e solo se debitamente notificato. Non è considerato "causa di forza maggiore" qualsiasi evento simile a quelli di cui sopra che renda molto difficile, per una delle Parti, l'esecuzione degli obblighi contrattuali ma non ne costituisce un impedimento.

Articolo 14. Rimborso del finanziamento

1. Qualora l'*Entrusted Entity*, secondo quanto previsto dal *Subsidy Contract*, chieda all'Autorità Urbana Principale la restituzione totale o parziale della sovvenzione già trasferita, ciascun Partner del Progetto interessato dall'irregolarità conseguente alla

restituzione, è tenuto a rimborsare la propria quota dell'importo della sovvenzione indebitamente ricevuta all'Autorità Urbana Principale.

2. L'Autorità Urbana Principale informa tempestivamente il Partner del Progetto interessato dal versamento di un qualsiasi contributo ERDF indebitamente trasferito a causa di un'irregolarità. Inoltre, trasmetterà tempestivamente la comunicazione con la quale l'*Entrusted Entity* ha fatto valere l'ordine di recupero e notifica a ciascun Partner del Progetto l'importo da rimborsare, entro il termine fissato dalla stessa.
3. Nel caso in cui l'importo da recuperare sia soggetto ad interessi, il relativo tasso d'interesse sarà determinato in conformità con le disposizioni previste all'articolo 16.5 del *Subsidy Contract* e sarà applicato a ciascun Partner del Progetto interessato.

CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 15. Delega e successione legale

1. Nessun Partner del Progetto può trasferire i propri diritti ed obblighi, previsti nel presente Accordo, senza il previo consenso degli altri Partner del Progetto e degli organismi responsabili dell'attuazione dell'iniziativa.
2. Nel caso di successione legale (ad esempio, quando il beneficiario cambia forma giuridica), l'Autorità Urbana Principale o il Partner del Progetto interessato è tenuto a trasferire tutti gli obblighi previsti dal presente Accordo al successore legale, dandone comunicazione scritta all'Autorità Urbana Principale la quale a sua volta informerà l'*Entrusted Entity* secondo le disposizioni stabilite nel *Subsidy Contract*.

Articolo 16. Modifiche del partenariato

1. I Partner del Progetto si impegnano a non ritirarsi dal partenariato, a meno che non sussistano motivazioni imprescindibili, consapevoli del fatto che tutti i cambiamenti nel Partenariato necessitano dell'approvazione delle Autorità dell'iniziativa competenti.
2. L'Autorità Urbana Principale informa l'*Entrusted Entity* non appena ci siano avvisaglie di possibili cambiamenti nel partenariato. Le modifiche del partenariato devono essere formalizzate tramite una richiesta debitamente motivata da parte dell'Autorità Urbana Principale ed entrano in vigore solamente a seguito dell'approvazione da parte delle competenti Autorità dell'Iniziativa. Una volta approvate, saranno valide

retroattivamente a partire dalla data di presentazione della richiesta scritta. Qualora lo si ritenga necessario può essere emesso un *Addendum*.

3. Nel caso in cui un *Delivery Partner* si ritiri o venga escluso, le Parti si impegnano a trovare una soluzione rapida ed efficiente che garantisca la corretta realizzazione del Progetto entro i tempi stabiliti. Di conseguenza, le Parti si possono impegnare a coprire il contributo del *Delivery Partner* uscente assumendo anche i compiti. In alternativa, il partenariato individua e coinvolge un nuovo *Delivery Partner*.
4. Nel caso in cui un Partner di trasferimento si ritiri o venga escluso durante l'attuazione del progetto, l'Autorità Urbana Principale deve consultare l'*Entrusted Entity* e individuare un nuovo Partner di trasferimento per la sostituzione.
5. Le disposizioni stabilite all'articolo 9 del presente Accordo rimangono valide ed applicabili al *Delivery Partner* ritirato od escluso dal progetto.

Articolo 17. Modifica dell'Accordo e modifica del progetto

1. Il presente Accordo potrà essere modificato esclusivamente per iscritto mediante *Addendum* sottoscritto dalle Parti. L'Autorità Urbana Principale dovrà darne puntuale comunicazione all'*Entrusted Entity* inviandogli al contempo copia scansionata.
2. Le modifiche al Progetto, approvate dalle Autorità dell'Iniziativa, in conformità con la procedura stabilita nel presente Accordo e dalla *EUI-IA Guidance*, possono essere apportate senza modificare il presente Accordo, a meno che non siano direttamente collegate alla composizione del partenariato.

Articolo 18. Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversie dovute in tutto o in parte a quanto previsto nell'Accordo o che scaturiscono da un *Addendum*, i Partner del Progetto dovranno innanzitutto adoperarsi per concordare una soluzione amichevole.
2. Nel caso in cui i Partner del Progetto non raggiungano un accordo amichevole, le Parti convengono che le decisioni in merito alle controversie legali derivanti dal presente Accordo siano giudicate presso il Tribunale di Rovereto situato in Corso Rosmini Antonio, 65 – 38068 Rovereto (TN).

Articolo 19. Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che la lingua di lavoro sia l'italiano e pertanto il presente Accordo è concluso in lingua italiana. La versione tradotta in inglese del presente Accordo verrà resa disponibile dall'Autorità Urbana Principale nel momento in cui i

Partner di Trasferimento verranno integrati nel Partenariato. La traduzione sarà a carico dell'Autorità Urbana Principale.

2. Il presente Accordo è disciplinato dal diritto italiano ovvero dalla legislazione del paese in cui ha sede l'Autorità Urbana Principale.
3. In caso di discrepanze tra il *Subsidy Contract* e l'Accordo, prevalgono le disposizioni del *Subsidy Contract*.
4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo dovesse risultare totalmente o in parte inefficace (fermo restando che tutte le altre disposizioni continueranno a rimanere vincolanti) le Parti si impegnano a sostituirla con una disposizione più efficace che si avvicini il più possibile allo scopo della disposizione sostituita.
5. L'Accordo è redatto in 9 copie originali, sottoscritte da ciascun componente del Partenariato. Ad ogni Parte è consegnata una copia originale come documentazione di progetto e una copia scansionata viene trasmessa all'*Entrusted Entity*.
6. Le Parti con la firma del presente Accordo dichiarano di aver pienamente compreso e accettato il contenuto del *Subsidy Contract* e si assumono le attività e le responsabilità in esso contenute.

FIRME

Main Urban Authority (Partner 1) Comune di Rovereto	nome e cognome del firmatario <hr/> funzione del firmatario <hr/> luogo e data <hr/> firma e timbro <hr/>
Associated Urban Authority (Partner 2) Comunità della Vallagarina	nome e cognome del firmatario <hr/> funzione del firmatario <hr/> luogo e data <hr/> firma e timbro <hr/>
Delivery Partner (Partner 3) La Foresta - accademia di comunità	nome e cognome del firmatario <hr/> funzione del firmatario <hr/> luogo e data <hr/> firma e timbro <hr/>

<p>Delivery Partner (Partner 4) Università degli studi di Trento</p>	<p>nome e cognome del firmatario</p> <hr/> <p>funzione del firmatario</p> <hr/> <p>luogo e data</p> <hr/> <p>firma e timbro</p> <hr/>
<p>Delivery Partner (Partner 5) Campomarzio società cooperativa</p>	<p>nome e cognome del firmatario</p> <hr/> <p>funzione del firmatario</p> <hr/> <p>luogo e data</p> <hr/> <p>firma e timbro</p> <hr/>
<p>Delivery Partner (Partner 6) Europe Consulting ONLUS</p>	<p>nome e cognome del firmatario</p> <hr/> <p>funzione del firmatario</p> <hr/> <p>luogo e data</p> <hr/> <p>firma e timbro</p> <hr/>

Delivery Partner (Partner 7) Trentino Social Tank società cooperativa	<p>nome e cognome del firmatario</p> <hr/> <p>funzione del firmatario</p> <hr/> <p>luogo e data</p> <hr/> <p>firma e timbro</p> <hr/>
Delivery Partner (Partner 8) Brave new Alps	<p>nome e cognome del firmatario</p> <hr/> <p>funzione del firmatario</p> <hr/> <p>luogo e data</p> <hr/> <p>firma e timbro</p> <hr/>
Delivery Partner (Partner 9) Centro per la Cooperazione Internazionale	<p>nome e cognome del firmatario</p> <hr/> <p>funzione del firmatario</p> <hr/> <p>luogo e data</p> <hr/> <p>firma e timbro</p> <hr/>

ALLEGATI

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PITre 110680801 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PITre 110680801 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Cristina Baldo¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).